



COMUNE DI CAVAGLIA'

Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20

OGGETTO :

Rideterminazione indennità di funzione spettante al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori 2022/2023/2024

L'anno **duemilaventidue**, addì **tre**, del mese di **febbraio**, alle ore **diciassette** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Brizi Mosè - Sindaco	Sì
Cabrio Giorgio - Vice Sindaco	Sì
Nicolello Alessandra - Assessore	Sì
Bertolini Monica - Assessore	Sì
Carrara Daniele - Assessore	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Corrado Cellocco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. **Mosé Brizi** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

G.C. n. 20 del 03/02/2022

OGGETTO :

Rideterminazione indennità di funzione spettante al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori
2022/2023/2024

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione articolata come segue:

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 17.6.2019 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4/4/2000;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente deliberazione, con l'applicazione delle

percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“ I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. 2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione del Comune di Cavaglià al 31.12.2021 è pari a n. 3566 abitanti;

VISTO che l'ente è in esercizio provvisorio non avendo ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024, il cui termine di approvazione è stato rinviato, dal D.M. del 24 dicembre 2021, al 31 marzo 2022;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui

al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

-Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584;

-Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco ed agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

ANNO 2022

COMPOSIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 234/2021	IMPORTO MENSILE
Sindaco	2.445,00
Vice Sindaco (20% indennità Sindaco)	489,00
Assessore (15% indennità Sindaco)	366,75

-Di dare atto che, per gli amministratori lavoratori dipendenti (pubblici o privati) che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita, è prevista una riduzione del 50% dell'indennità preventivata ai sensi del citato D.M. 119/2000 e che pertanto i compensi derivanti sono i seguenti:

ANNO 2022

COMPOSIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 234/2021	IMPORTO MENSILE
Sindaco (libero professionista)	2.445,00
Vice Sindaco (20% indennità Sindaco) (libero professionista)	489,00
Assessore (15% indennità Sindaco) (lavoratori dipendenti)	183,38

-Di confermare il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali in Euro 20,92;

ANNO 2023

COMPOSIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 234/2021	IMPORTO MENSILE
Sindaco	2.691,00
Vice Sindaco (20% indennità Sindaco)	538,20

Assessore (15% indennità Sindaco)	403,65
-----------------------------------	--------

-Di dare atto che, per gli amministratori lavoratori dipendenti (pubblici o privati) che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita, è prevista una riduzione del 50% dell'indennità preventivata ai sensi del citato D.M. 119/2000 e che pertanto i compensi derivanti sono i seguenti:

ANNO 2023

COMPOSIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 234/2021	IMPORTO MENSILE
Sindaco (libero professionista)	2.691,00
Vice Sindaco (20% indennità Sindaco) (libero professionista)	538,20
Assessore (15% indennità Sindaco) (lavoratori dipendenti)	201,83

ANNO 2024

COMPOSIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 234/2021	IMPORTO MENSILE
Sindaco	3036,00
Vice Sindaco (20% indennità Sindaco)	607,20
Assessore (15% indennità Sindaco)	455,40

-Di dare atto che, per gli amministratori lavoratori dipendenti (pubblici o privati) che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita, è prevista una riduzione del 50% dell'indennità preventivata ai sensi del citato D.M. 119/2000 e che pertanto i compensi derivanti sono i seguenti:

ANNO 2024

COMPOSIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 234/2021	IMPORTO MENSILE
Sindaco (libero professionista)	3.036,00
Vice Sindaco (20% indennità Sindaco) (libero professionista)	607,20
Assessore (15% indennità Sindaco) (lavoratori dipendenti)	227,70

-Di dare mandato al responsabile del servizio interessato per l'adozione di tutti gli atti necessari alla liquidazione ed al pagamento mensile degli importi di cui ai punti precedenti;

-Di disporre, inoltre, l'accantonamento dell'importo corrispondente a una mensilità spettante al Sindaco a titolo di indennità di fine mandato, da erogarsi alla scadenza del mandato elettorale;

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti.

G.C. n. 20 del 03/02/2022

OGGETTO :

Rideterminazione indennità di funzione spettante al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori 2022/2023/2024

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

-Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
F.to geom. Brizi Mosè

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Corrado Cellocco

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data 16/02/2022 ai sensi dell'art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi

dal 16/02/2022 al 03/03/2022 , su conforme attestazione del Messo Comunale.

Cavaglià, lì 16/02/2022

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Rossana Fustella

DIVENUTA ESECUTIVA

In data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000)

Cavaglià, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Corrado Cellocco

Copia conforme all'originale.

16/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Corrado Cellocco